

		Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico (4) (5) .									
Tipologia di agevolazione	Descrizione dell'intervento	Dal primo gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007	Dal primo gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2011	Dal primo gennaio 2012 e fino al 5 giugno 2013	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014	Dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	Dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2021	Dal primo gennaio 2022
		Pannelli solari per la produzione di acqua calda	Spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università (articolo 1, comma 346, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro				
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione	Spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (articolo 1, comma 347, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)						
Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia	Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 286, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).	NO	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (1)		Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)						
Sostituzione, anche parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore	Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 4, comma 4, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).	NO		Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (1)							
Sostituzione totale di impianti di climatizzazione invernale: - con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o - con sistemi di termoregolazione evoluti. ovvero Acquisito e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.	Sostituzione totale di "impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02", o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro", ovvero "acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".	NO			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)						
Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)	Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e "strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)", a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro (2)						
Finestre comprensive di infissi	Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari", riguardanti "finestre comprensive di infissi", a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro (2)						
Riqualificazione energetica generale di edifici	Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 344, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro						
Schermature solari	Acquisito e posa "in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311": "sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solar" (articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	NO			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro				Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro		
Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	Acquisito e posa "in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili", come ad esempio la legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais (articolo 14, comma 2-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	NO			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro				Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro		
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori.	"Sostituzione di impianti esistenti" con acquisto e "posa in opera di micro-cogeneratori", con "un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011) di almeno il 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	NO			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro						
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione	"L'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti" (articolo 1, comma 88, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).	NO			Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.				Stop della detrazione		
Interventi precedentemente descritti, effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Interventi precedentemente descritti, effettuati sulle "parti comuni degli edifici condominiali" di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile o che "interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio" (articolo 14, comma 2, lettera a, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Detrazione Irpef e Ires del 55%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti						
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell'involucro dell'edificio.	Interventi di "riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali", che interessano "l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore" al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), anche se effettuati "dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica" (articolo 14, comma 2-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Detrazione Irpef e Ires del 55%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti			Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti				Detrazione Irpef e Ires del 70% (75% se si consegue un miglioramento della "prestazione energetica invernale e estiva" "almeno" pari alla "qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015", con limite di spesa di 40.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio" (3).		

(1) Per determinare il limite massimo di detrazione vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.  
(2) Per determinare il limite massimo di detrazione vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi.  
(3) La "sussistenza delle condizioni" per ottenere il bonus fiscale del 70% o del 75% deve essere "asseverata da professionisti abilitati, mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici" di cui al decreto 26 giugno 2015. L'Enea effettuerà "controlli, anche a campione", su queste dichiarazioni (e dal 2018 anche "su tutte le agevolazioni spettanti" sul risparmio energetico qualificato). La "mancata veridicità dell'attestazione" comporterà la "decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista".  
(4) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il 2017), ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incipienti (nel periodo d'imposta precedente), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, "ai fornitori" e "altri soggetti privati", come gli "istituti di credito e intermediari finanziari" (con "facoltà" di questi ultimi di "successiva cessione", non a banche, in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno succ.) (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Nel 2016 e nel 2017, questa cessione era prevista, con limitazioni, solo per gli "interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali" (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e provvedimento del 28.08.2017, per il 2016 provvedimento del 22.03.2016).  
(5) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell'involucro dell'edificio (come previsto per il 2017, provvedimento del 28.08.2017, che ha sostituito il provvedimento 08.06.2017), ma anche per tutti quelli su singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche NON incipienti), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, "ai fornitori" e ad "altri soggetti privati", ma NON a "istituti di credito e intermediari finanziari" (con "facoltà" di questi ultimi di "successiva cessione", non a banche, in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno succ.) (articolo 14, comma 2-sexies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).  
(6) Con un'efficienza "almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013".